

PROT. N° 2010  
25 MAR. 2008



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

**OGGETTO: Disciplina degli orari degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.**

**ORDINANZA N. 10**

### IL SINDACO

VISTO il titolo IV del D. Lgs. 31.3.1998 n.114 con il quale viene disciplinato il sistema degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in esecuzione di quanto disposto dall'art.36 – comma 3 della Legge 08.6.1990 n.142;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.2710 del 30.03.2007 e successive modifiche con la quale era stato provveduto a disciplinare gli orari dei negozi del Comune nonché l'apertura domenicale degli stessi;

SENTITO il rappresentante degli esercenti;

VISTO il calendario predisposto dal Servizio competente, sulla base della suddetta proposta, delle esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art.50 ,comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTI gli artt.11 – 12 – 13 del D. Lgs. 31.3.1998 n.114;

### ORDINA

1) Le aperture domenicali e/o festive di tutti gli esercizi, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 31.3.1998 n.114, a partire dal 01.04.2008 E FINO AL 31.03.2009, in aggiunta a tutte le domeniche e festività del mese di dicembre ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs.114/98 con le eccezioni di cui al successivo punto 2), sono individuate come segue:

02 GIUGNO 2008 - 03 AGOSTO 2008 – 10 AGOSTO 2008 – 15 AGOSTO 2008 –  
17 AGOSTO 2008 – 24 AGOSTO 2008 – 01 NOVEMBRE 2008 - 26 DICEMBRE 2008.

### 2) FESTIVITA' CON CHIUSURA OBBLIGATORIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

In deroga a quanto indicato nel precedente punto 1) è obbligatoria la chiusura degli esercizi commerciali durante le seguenti festività: (1 GENNAIO, 25 APRILE, 1° MAGGIO, 25 DICEMBRE, 6 GENNAIO 2009).

### 3) RIPOSO SETTIMANALE

In tutto il territorio comunale sono individuate le seguenti chiusure infrasettimanali: LUNEDI' MATTINA (macellerie e pescherie) – GIOVEDI' POMERIGGIO (le altre attività commerciali).

### 4) DEROGA ALLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La deroga alla chiusura infrasettimanale e' consentita nei periodi di seguito indicati:

25 APRILE 2008;  
16 OTTOBRE 2008;  
18 DICEMBRE 2008.



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

### 5) ORARIO DI APERTURA

Possibilità di apertura nella fascia oraria dalle 07 alle 22,00. All'interno di detta fascia l'orario è liberamente determinato dall'esercente per un massimo di 13 ore giornaliere. E' prevista la chiusura nelle giornate festive e domenicali escluse le deroghe sopraindicate.

### 6) VARIAZIONE DI ORARIO

Gli esercenti che intendano variare l'orario effettuato sono tenuti a comunicare al Comune il nuovo prescelto e le eventuali successive variazioni di apertura e chiusura del proprio esercizio. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il giorno di riposo settimanale, mediante apposizione di idonei cartelli o mezzi di informazione;

### 7) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione della presente Ordinanza gli esercizi commerciali elencati nel primo comma dell'art.13 del D.Lgs.114/98 e cioè:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a campeggi , villaggi turistici e alberghieri;
- rivendite di giornali e riviste;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste siano svolte in materia prevalente o esclusiva e le sale cinematografiche;

### 8) DIVIETI

E' fatto divieto di effettuare l'attività di vendita al dettaglio in orario notturno, oltre l'orario indicato al punto n.4, salvo deroghe particolari.

### AVVERTE

Il Servizio Commercio è incaricato della diffusione del presente provvedimento.  
Il Servizio Polizia Municipale assieme agli Agenti della Forza Pubblica è incaricato della sorveglianza per l'esatta applicazione del medesimo le cui violazioni verranno punite come per legge.  
La presente ordinanza sostituisce le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n.2316/06, che si intende pertanto revocata.  
Dalla Residenza Municipale, li



IL SINDACO  
Lorenzo FRAIESE